



Zaira Carusi
NOTAIO

Repertorio n. 10590

Raccolta n. 8526

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA

"Associazione Erreics"

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventisette novembre duemilaventicinque,

27 novembre 2025

alle ore diciassette e minuti zero

In Rivoli nel mio studio in Corso Susa n. 22.

Davanti a me Dott.ssa Avv. Zaira CARUSI, Notaio in Rivoli, iscritta al Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è comparsa

- LARIZZA Elvira, nata a Torino il 27 agosto 1951, codice fiscale LRZ LVR 51M67L219T, residente in Rivoli (TO), via Ciamarella n.31;

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio direttivo della Associazione non riconosciuta **"ASSOCIAZIONE ERREICS"** con sede in Torino (TO), via Pietro Toselli n.4, codice fiscale 97741960013 mi richiede di redigere il verbale di assemblea degli associati di detta Associazione.

A norma dell'art. 15 dello statuto sociale e su designazione unanime dei presenti assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in unica convocazione, mediante avviso di posta elettronica in data 7 novembre 2025;

- sono presenti:

- Elvira Larizza, sopra generalizzata, la quale dichiara di intervenire in proprio ed in rappresentanza di Antonio Revelino, giusta delega conservata agli atti dell'Associazione;

- Rosa Revellino, nata a Torino il 25 giugno 1982, residente in Rivoli (TO), via San Rocco n.38, la quale dichiara di intervenire in proprio ed in rappresentanza di Giovanna Guida, giusta delega conservata agli atti dell'Associazione;

- Renato Avico Giuseppe, nato a Torino il 4 giugno 1955, residente in Rivoli (TO), via Ciamarella n.31/01, il quale dichiara di intervenire in proprio ed in rappresentanza di Anna Cervai, giusta delega conservata agli atti dell'Associazione;

- Domenico Devoti, nato ad Aosta l'8 dicembre 1945, residente in Torino (TO), Strada Del Fioccardo n.18, il quale dichiara di intervenire in proprio ed in rappresentanza di Elena Bagato, giusta delega conservata agli atti dell'Associazione;

- Franco Pavia, nato a Torino (TO) il 13 marzo 1964, residente in Reano (TO), via Delle Vigne n.2/C, il quale dichiara

Registrato a
Torino - DP II
il 01/12/2025
serie 1T
al n. 52557
con € Esente

di intervenire in proprio ed in rappresentanza di Sonia de Santis, giusta delega conservata agli atti dell'Associazione;

- Roberto Garbi, nato a Torino il 22 dicembre 1961, residente in Torino (TO), via Nicomede Bianchi n.62, il quale dichiara di intervenire in proprio ed in rappresentanza di Maura Tuveri, giusta delega conservata agli atti dell'Associazione;
- gli associati presenti costituiscono più della maggioranza degli aventi diritto di voto;
- è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di LARIZZA Elvira, in qualità di Presidente, REVELLINO Rosa, in qualità di consigliere e Vice Presidente e AVICO Renato Giuseppe, in qualità di Consigliere.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti e che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 15 dello statuto e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Approvazione nuovo statuto dell'associazione finalizzato all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore e variazione della sede legale della stessa".

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

In prima istanza il Presidente illustra le motivazioni per cui si rende necessario trasferire la sede sociale da quella attuale sita in Torino, via Pietro Toselli n.4 a Rivoli e destinandola precisamente in Via Ciamarella 31.

In secondo luogo evidenzia come, per sopraggiunte esigenze organizzative, si è resa necessaria una revisione integrale dello Statuto sociale, al fine di renderlo corrispondente e conforme ad un'evoluzione dell'assetto dell'ente nonché adeguarlo alle novità normative in tema di enti del Terzo del terzo Settore ed alla conseguente iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. In conseguenza dell'aggiornamento dello Statuto sociale verrà modificata anche la denominazione dell'ente che sarà del seguente tenore letterale **"Associazione Erreics Ente del Terzo Settore"**, siglabile **"Associazione Erreics ETS"**, con conseguente cancellazione dall'anagrafe delle Onlus come previsto dalla vigente normativa. L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato per alzata di mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità dei presenti

delibera

- di trasferire la sede sociale da quella attuale sita in Torino, via Pietro Toselli n.4 in Rivoli, Via Ciamarella 31;
- di modificare conseguentemente lo Statuto dell'associazione, relativamente all'articolo della sede, che nella nuova

versione dello Statuto assumerà il numero 3 e che sarà del seguente preciso tenore letterale:

" 3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rivoli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta."

- di approvare ed accettare, il testo integrale ed aggiornato dello Statuto, di cui tutti i presenti si dichiarano a conoscenza per averne in precedenza avuto copia e presa visione, con conseguente variazione della denominazione dell'ente che sarà del seguente tenore letterale **"Associazione Erreics Ente del Terzo Settore"**, siglabile **"Associazione Erreics ETS"**.

La parte comparente mi consegna lo statuto dell'Ente così come aggiornato, che si allega al presente atto **sub A)**.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti dieci.

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), la parte comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

Del presente verbale e dell'allegato Statuto, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, in parte con mezzi elettronici e in parte a mano, su sette facciate di due fogli, ho dato lettura alla comparente che lo approva e sottoscrive alle ore diciotto e minuti quindici.

FIRMATO IN ORIGINALE

LARIZZA ELVIRA

NOTAIO ZAIRA CARUSI

Allegato "A" al repertorio n. 10590/8526
Statuto della "Associazione Erreics Ente del Terzo Settore"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. c.d. 'Codice del Terzo Settore', l'associazione denominata **"Associazione Erreics Ente del Terzo Settore"**, siglabile **"Associazione Erreics ETS"**.
2. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rivoli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16, comma 1, del presente Statuto.

Art. 2

Scopi, finalità e modalità del loro perseguimento

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, le Università, le Scuole di ogni ordine e grado, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, nonché altri Enti di carattere privato, compresi gli enti societari. Può altresì operare in ambito europeo ed internazionale, sia svolgendo direttamente la propria attività, sia in collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche, nonché con Enti e Soggetti di natura privata.

Nello specifico, l'Associazione si prefigge esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale, della formazione e dell'istruzione, con i seguenti scopi specifici e relative modalità di attuazione:

- **fornire assistenza sociale, istruzione, formazione a fasce socialmente deboli quali:**
 - o Anziani fragili, per assenza di nucleo familiare

- o caregivers e indigenti o con risorse insufficienti per un'idonea qualità di vita.
- o "Adolescenti a rischio" di sviluppare disturbi comportamentali e le loro famiglie.
- o Ragazzi e bambini in condizioni di povertà educativa e culturale.
- o Famiglie in difficoltà per condizioni di svantaggio economico e culturale.
- **Favorire il diritto all'apprendimento:** promuovere l'accesso all'istruzione e alla formazione per tutti, anche mediante attività di counselling, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.
- **Contrastare la dispersione scolastica:** sviluppare progetti e attività per prevenire l'abbandono scolastico e favorire il successo formativo dei giovani.
- **Svolgere attività didattiche specializzate e di orientamento:** organizzare corsi, seminari, laboratori e altre iniziative per la diffusione della cultura e lo sviluppo delle competenze.
- **Fornire formazione:** progettare e realizzare percorsi formativi per diverse fasce di età e categorie professionali.
- **Favorire il diritto all'espressione della propria individualità:** ovviare e prevenire situazioni di isolamento e di emarginazione e migliorare la qualità della vita dei minori, degli adolescenti, degli anziani, delle donne in situazioni di disagio e di altre persone temporaneamente o strutturalmente in difficoltà.
- **Promuovere la cultura dell'aggregazione, socializzazione ed umanizzazione:** il tutto avente al centro il rispetto del patrimonio umano e culturale sia della popolazione giovanile sia della popolazione anziana.

Nel perseguimento di tali scopi l'Associazione si propone di:

- **Sensibilizzare l'opinione pubblica** sulle tematiche del disagio della popolazione anziana, della popolazione minorile e giovanile e delle fasce deboli attraverso iniziative di studio e divulgazione aventi varie forme, rivolte ai giovani delle scuole ed al territorio in generale.
- **Realizzare momenti di aggregazione e di formazione:** organizzando e/o favorendo manifestazioni, conferenze, incontri, iniziative riguardanti tematiche come la promozione della cultura, la tutela dei diritti e della libera informazione.
- **Promuovere attività editoriali:** pubblicare materiali

informativi, didattici e di approfondimento sui temi di interesse dell'Associazione.

- **Collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro**, in Italia ed all'estero, aventi scopi analoghi o complementari, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000 n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992 n.104 ed alla legge 22.6.2016 n.112 e successive modificazioni (art.5, comma 1, lett. a del DLgs. 117/2017);
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lett. d del DLgs. 117/2017);
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lett. l del DLgs. 117/2017);
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art.5, comma 1, lett. i del DLgs. 117/2017);
 - e) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art.5, comma 1, lett. u del DLgs. 117/2017);
 - f) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, comma 1, lett. v del DLgs. 117/2017);
 - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.5, comma 1, lett. w del DLgs. 117/2017).

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli Associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del DLgs. n° 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n° 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli Associati e di soggetti privati;
 - eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di Associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
 - entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed Enti;
 - proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
 - proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
 - proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - donazioni, lasciti testamentari e eredità con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
 - eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
 - proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
 3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni associato.
 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Associati

1. Il numero degli Associati dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, Enti pubblici, altri soggetti collettivi privati o pubblici, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro o di Enti Pubblici o di altri soggetti collettivi privati o pubblici deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli Associati.
3. Il ricorso all'assemblea degli Associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi Associati nel Libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
5. La qualifica di associato è intrasmissibile.

6. La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 45 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
 - svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro degli Associati.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. Gli Associati hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli Organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari, degli eventuali

regolamenti e di modifiche allo Statuto;

- di consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari e della relativa espressione di voto, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale.

3. Gli Associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. Gli Associati devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli Associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nominato al superamento dei limiti previsti dall'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017 o per scelta volontaria dell'Associazione.

Art. 10

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli Associati. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è Ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in

forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli Associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro Associato.

Art. 11

Assemblea Ordinaria degli Associati

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo, redatto secondo le disposizioni dell'art.13 del Codice del Terzo Settore;
 - approva il bilancio preventivo;
 - approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - elegge i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato al superamento dei limiti previsti dall'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017 o per scelta volontaria dell'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva i regolamenti interni dell'Associazione, relativi ai diversi ambiti di operatività e le loro variazioni;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari volontari da richiedere agli Associati;
 - delibera sull'esclusione degli Associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi Associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, di cui all'art. 3, comma 2, del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria degli Associati

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.

3. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli Associati, in proprio o per delega ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.
4. L'Assemblea Straordinaria degli Associati approva la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria degli Associati e rimangono in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale,

qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente.

- delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli Associati;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni retribuite, di natura subordinata, parasubordinata o autonoma, che si rendano necessarie ai fini del regolare svolgimento delle attività dell'Associazione;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - delibera in merito all'organigramma dell'Associazione, stabilendo anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori e collaboratori, compresa la possibilità di nomina di un Direttore Generale fissandone le relative deleghe, così definendo la Struttura Organizzativa di cui si avvarrà per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione o telematici, purché sia consentita la verifica della loro identità.
9. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da

chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4. Il Presidente, inoltre, svolge anche compiti di impulso e proposta in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 15

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato al superamento dei limiti previsti dall'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017 o per scelta volontaria dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea degli Associati e può anche essere monocratico.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del DLgs. 117/2017, esercita altresì la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
4. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

FIRMATO IN ORIGINALE

LARIZZA ELVIRA
NOTAIO ZAIRA CARUSI

Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-
mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Decre-
to Legislativo 7 marzo 2005 numero 82.

Rivoli li 02/12/2025